

Giunio Rizzelli, *Modelli di 'follia' nella cultura dei giuristi romani*, Lecce, Edizioni Grifo, 2014, pp. 187, ISBN 9788898175796.

Il filo conduttore del volume *Modelli di 'follia' nella cultura dei giuristi romani* di Giunio Rizzelli è il concetto stesso di 'follia' analizzato attraverso l'indagine sui testi delle declamazioni latine e su alcuni frammenti giurisprudenziali, al fine di meglio comprendere la dialettica *furor - insania* che nell'esperienza romana ha animato la dialettica sulle controversie aventi ad oggetto l'accusa di *dementia*.

L'*actio* o *accusatio dementiae* che si rinviene nei declamatori «si rivolge contro il preteso folle, portato di fronte al tribunale immaginario proprio perché accusato di essere tale, mentre, in un giudizio reale, le sue condizioni di salute sarebbero, semmai, addotte dalla difesa per far valere la mancanza di colpa del padre per le azioni che gli si imputano» (p. 16). Può dunque immaginarsi, secondo l'a., «che l'argomento possa essere stato suggerito alla retorica scolastica dalle discussioni che, presumibilmente, si svolgono di fronte al pretore sulla condizione psichica di chi si sostiene vada sottoposto a *cura*, o anche nei giudizi in materia di testamento inofficioso» (p. 17). La nozione di *dementia* che emerge dagli scritti dei retori e dall'invettiva politica della fine della repubblica non appare integrare (come invece sarà a partire dal tardo Ottocento) una 'malattia mentale' autonoma (per lo più con i tratti della mania depressiva), bensì l'effetto di alienazione, puntuale e specifico per una data persona e in un dato momento della sua vita, derivante da altra causa (malattia, ma non solo): il confine fra una simile 'follia', un *furor* delimitato nel tempo e il difetto morale appare nell'antichità assai labile. Occorre dunque tenere conto dell'affermarsi, nella cultura tardo-repubblicana, di modelli filosofici concernenti una 'malattia dell'anima' che può anche identificarsi con un eccesso di passione (pp. 18-22).

Sul filo di tali considerazioni si snoda un'analisi raffinata e di estremo interesse anche per lo studioso di storia della mentalità, oltre che per lo storico-giurista.

Il primo momento dell'indagine prende in esame alcune declamazioni di Seneca (pp. 23-61), dello pseudo-Quintiliano (pp. 61-71) e degli estratti di Calpurnio Flacco (pp. 71-79).

All'analisi delle declamazioni l'a. premette una rapida carrellata dei retori noti attraverso il *corpus* declamatorio senecano: fra i nomi di spicco quelli di Latrone, Cestio Pio, Vibio Rufo, Giulio Basso, Albucio Silo. Il nome di Asinio Pollione si erge fra quelli che non declamano in pubblico, ma sono noti come oratori forensi. La loro attività soprattutto in cause relative a *testamenta inofficiosa* porta a ipotizzare una rete di influssi reciproci quanto a temi discussi in sede declamatoria e giurisprudenziale, ad argomentazioni e a modelli culturali.

Nel passare in rassegna le controversie senecane in cui i figli accusano i loro padri di *dementia*, particolare risalto è fornito ad alcune di esse. Così quella in cui (Sen. *Contr.* 2.3), partendo dalla *lex* (fittizia) per cui il *raptor* sarà condannato a morte se non riesca ad ottenere il perdono dal padre della *rapta* e dal proprio, il figlio *raptor* accusa di *dementia* il proprio padre, da cui non riesce ad ottenere il perdono per l'insano gesto. Fra le

argomentazioni usate dai difensori del *pater* accusato, quella per cui il suo *furor* (nel non volerlo perdonare) sia conseguenza del *furor* del figlio, che ha usato violenza (Latrone); o la breve durata dei suoi attacchi d'ira, per cui se di transitoria *insania* potrebbe parlarsi, non potrebbe invece ricorrersi all'argomento di un duraturo stato di follia (*dementia*); o ancora che il vivere *turpiter* possa considerarsi una forma di *dementia* (imputabile dunque al figlio), là dove una simile accusa non potrebbe muoversi nei riguardi di un padre onesto che rifiuti di perdonare il figlio per la sua turpitudine. Interessante anche la distinzione, che pure traspare dalla controversia in esame, fra *furere* causato da un *morbus* e *furere* derivante da un attacco d'ira: passaggi argomentativi di essa appaiono trasparire anche in un caso, deciso da Antonino Pio, sfociato nella nomina di un figlio a curatore del padre *furiosus* (D. 26.5.12.1, Ulp. 3 *de off. proc.*). Come anche l'analisi di argomenti, che si rinvencono ad es. in Val. Max. 7.8.1 sull'episodio di Tuditano, per cui, nonostante la stravaganza del soggetto, là dove costui avesse istituito nel testamento il proprio figlio, non potesse affermarsene la follia (avendo egli seguito il 'codice' socio-culturale e giuridico che governava le *heredis institutiones* sin da alta antichità).

Di notevole rilievo, fra le altre, anche la controversia (Sen. *Contr.* 2.6) in cui il figlio lussurioso accusa il padre di demenza per aver iniziato a *luxuriari*. Questa potrebbe avere avuto risvolti 'reali' in controversie coinvolgenti la nomina del figlio come *curator prodigi* del padre. Fra le argomentazioni proposte a difesa del padre, quella di valutare i rispettivi patrimoni per giudicare quale lussuria, se la sua o quella del figlio accusatore, avesse prodotto le conseguenze peggiori. E mentre il padre ammette di aver appreso i *vitia* dal figlio, quest'ultimo accusa il padre di non essergli stato di buon esempio. Di estremo interesse la 'specularità' delle argomentazioni, un tratto caratteristico del mondo declamatorio, che si rinviene a più riprese nelle argomentazioni addotte *pro* e *contra* una parte. L'a. pone in evidenza come la lussuria, se in un giovane può essere considerata un vizio di immaturità, in un anziano assume le fattezze di un riprovevole stile di vita che ben potrebbe comportare un'accusa di demenza, e come questo tipo di argomentazione debba esser valso spesso a orientare il convincimento dei giudici.

Nelle declamazioni minori pseudoquintiliane, la *dementia* viene definita come *ablatus rerum omnium intellectus*, uno stato mentale, cioè, connotato da una totale perdita della capacità di agire. Non è possibile perciò considerare *dementia* la condizione mentale di chi sia in grado di mantenere un controllo su sé stesso: puntualizzazione che permette perciò di escludere tra i casi di follia i soggetti vittime di passioni, le quali presuppongono di essere accolte tramite la *voluntas*.

La differenza tra *dementia* mentale e il *furor* causato dalle passioni smodate trova conferma nelle declamazioni di Calpurnio Flacco, dove viene per la prima volta menzionata una nuova forma di follia, la *melancholia*. Secondo il retore si tratterebbe di una malattia che danneggia il pensiero, provocando malessere e avversione alle persone care, in concomitanza di sentimenti di paura e desiderio di morire, di tristezza e di nausea.

Le riflessioni e gli spunti argomentativi rinvenuti nei *corpora* declamatori esaminati trovano significativo riscontro nell'esperienza giuridica romana. L'a. pone in risalto come ad esempio, nell'ambito della *lex Iulia de adulteriis*, benché la stessa legge, e la giurisprudenza successiva, mostrino la tendenza a contenere il più possibile l'*occisio*

degli adulteri, la riflessione giurisprudenziale abbia ben chiaro come una simile *occisio* possa derivare dall'offesa subita, che genera una sofferenza tale da richiederne vendetta, *ultio*. Le cancellerie imperiali (e i giuristi che vi appartenevano) evitano ad ogni modo, trattando di *calor, ira, dolor, impetus*, di parlare di *furor*: l'a. presume che questo avvenga per evitare ambiguità, essendo nel linguaggio giuridico del principato il termine *furor* un termine tecnico rivolto a «designare l'alterazione psichica di origine organica» (p. 83). L'a. mostra, poi, nel prosieguo dell'indagine, come modelli di follia individuati all'interno dei *corpora* declamatori trovino piena rispondenza anche in riflessioni elaborate in seno alla giurisprudenza romana, come illustrate ad esempio alla luce di un frammento di Macer 2 *de iud. publ.*, D. 1.18.14. Più complessa la posizione di Viviano, D. 21.1.1.9-11 (Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.*), relativamente a uno schiavo che cadesse di tanto in tanto in *trance* per realizzare profezie: se il 'vizio' era transitorio, non poteva esser preso in considerazione nello stabilire la responsabilità del venditore; se invece l'eventualità si fosse verificata di frequente, doveva reputarsi un *vitium animi* (come l'essere *erro* o *fugitivus*); essendo questi ultimi tuttavia oggetto di un'elencazione tassativa nell'editto edilizio, il compratore non sarebbe stato legittimato a una *redhibitoria*, ma all'esperibilità dell'*actio empti*.

Essendo la follia intesa come malattia dell'anima, essa presuppone una presa di coscienza medica e filosofica. Un testo di grande rilievo per la conoscenza del vocabolario della follia è il terzo libro delle *Tusculanae disputationes* (pp. 107-154), in cui Cicerone appare impegnato in una riflessione sulle *perturbationes* dell'*animus*: l'Arpinate ritiene esistente una sorta di analogia tra *corpus* e *animus* che rende verosimile una somiglianza tra le malattie che colpiscono l'uno e l'altro. Il discorso di Cicerone non è però volto ad attenuare le differenze qualitative tra *vitium animi* e *morbus corporis*, ma finisce per evidenziare la dualità tra *furor* e *insania*. Una distinzione che risulta fondamentale al fine di individuare una nozione di 'follia' rilevante per il *ius* e stabilire un'eventuale responsabilità del saggio.

Secondo Rizzelli nella giurisprudenza romana vi sarebbe stata sostanziale interscambiabilità tra i termini *furiosus* e *demens*, con il termine *furor* ad indicare tanto la malattia, quanto l'accesso violento da essa prodotto. La necessità di individuare un bilanciamento fra le ragioni delle parti, in particolare in riferimento a schiavi, avrebbe progressivamente condotto a distinguere fra *vitium corporis* e *vitium animi*.

Secondo l'a. si sarebbe giunti nel tempo a distinguere fra diverse forme di malattia mentale, come mostra fra l'altro una costituzione di Giustiniano, preservata in C. 5.4.25 pr.-2 (Iust. Iuliano, a. 530), che riferisce una controversia, riferita in Ulpiano, ma relativa a una decisione di Marco Aurelio, nella quale traspare una possibile distinzione fra *mente captus* e *furiosus*. Ciò indurrebbe a pensare a un progresso delle conoscenze mediche, nel corso del principato, che avrebbe finito per investire anche la riflessione giurisprudenziale e le argomentazioni usate in materia di *dementia*.

Il lavoro risulta di facile e gradevole lettura. L'analisi, che prende le mosse dalla declamazione latina per approfondire il tema della 'follia' anche in seno alla giurisprudenza romana, accompagna il lettore sul filo di un insieme di riflessioni e chiaroscuri che per certi versi riflettono le *nuance* già proprie della riflessione e delle tecniche argomentative dell'antichità. D'altro canto l'exkursus giuridico e letterario nell'esperienza

romana operato da Rizzelli è di interesse quantomai attuale: l'accusa di demenza, le passioni che offuscano la ragione, la necessità di definire i confini della follia e distinguere la malattia dell'anima dalla *corporis insania* sono argomenti vivi e, allora come ora, assai controversi che appassionano e coinvolgono anche i non addetti ai lavori.

Roberta Abbadessa
Università del Salento
roberta.abbadessa@gmail.com